

<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI</b></p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p>Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia</p> <p>1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Titolo VI-bis.</p> <p style="text-align: center;">AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI</p> <p style="text-align: center;">Art. 128-quater.</p> <p style="text-align: center;">Agenti in attività finanziaria</p> <p>1. E' agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.</p> <p>2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.</p> <p>3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio</p>	<p><i>I Titoli IV e V disciplinano l'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, attuando una ridefinizione complessiva della disciplina degli agenti e dei mediatori creditizi.</i></p> <p><i>Il Titolo IV è diviso in quattro capi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Capo I - Integra il TUB con il Titolo VI bis di disciplina generale degli agenti in attività finanziaria dei mediatori creditizi introducendo gli articoli dal 128-quater al art. 128-undecies);</i></li> <li>- <i>Capo II - Attua il precedente capo introducendo al contempo requisiti di professionalità, onorabilità, patrimoniali, di incompatibilità e tecnico informativi che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi devono possedere (artt da 12 a 18);</i></li> <li>- <i>Capo III - Disciplina l' Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (artt. da 19 a 25);</i></li> <li>- <i>Capo IV - Introduce disposizioni in materia di sanzioni per esercizio abusivo dell' attività di agenti in attività finanziaria e di mediatore creditizio (art.25).</i></li> </ul> <p><i>Il Titolo V riporta altresì le Disposizioni finali che comprende, tra le altre, la disciplina transitoria e le norme abrogative di raccordo (artt da 26 a 30).</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 128 quater</b></p> <p><i>L'art 128-quater ridefinisce complessivamente la disciplina dell' attività degli agenti in attività finanziaria.</i></p> <p><i>In particolare è previsto che è agente in attività finanziaria <u>il soggetto che promuove e conclude contratti "relativi" alla concessione di finanziamenti (22) sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché attività connesse e strumentali, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB.</u></i></p> <p><i>Tali agenti possano operare anche per conto delle banche, ma solo per la promozione e collocamento (e quindi non conclusioni) di prodotti bancari (da intendersi quindi non solo quelli di concessione di</i></p>
---	---

<p>1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività da titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.</p> <p>4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.</p> <p>5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</p> <p>6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4.</p> <p>7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.</p> <p>8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.</p> <p>Art. 128-quinquies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria</p> <p>1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti</p>	<p><i>finanziamenti). Tale facoltà è consentita anche a Poste Italiane Spa con riferimento ai prodotti di Bancoposta (comma 3).</i></p> <p><i>Al riguardo è opportuno ricordare che ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 12151169 del 27 dicembre 2005, "la "promozione" è definita come attività di pubblicizzazione e consulenza nei confronti della potenziale clientela; il "collocamento" consiste nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una eventuale istruttoria e nel successivo inoltramento della stessa proposta alla banca".</i></p> <p><i>Al comma 4 è previsto che l'agente in attività finanziaria possa operare su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti allo stesso gruppo. Tale disposizione è derogata qualora l'intermediario offra solo taluni specifici prodotti o servizi. In tale caso l'agente può assumere peraltro solo due ulteriori mandati.</i></p> <p><i>Per i danni causati dall'agente in attività finanziaria (anche se accertati in sede penale) il legislatore ha inteso estendere la responsabilità anche al mandante sia esso banca o intermediario finanziario (comma 5).</i></p> <p><i>E' altresì previsto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria è necessaria l'iscrizione all'elenco detenuto da un apposito Organismo previsto dall'art 128-undecies del TUB (comma 2);</li> <li>- gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco degli agenti previo rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A questi non si applicano le regole sul rapporto di "monomandato" previste dal comma 4 (comma 6).</li> </ul> <p><i>Agli soggetti iscritti nelle sez. A e B degli intermediari assicurativi (agenti e brokers), regolarmente iscritti nell'apposito elenco, è consentita la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione dei finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e compagnie di assicurazione senza necessità dell'iscrizione nell'apposito elenco. Sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale secondo gli standard previsti dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies, sulle materie rilevanti nell'esercizio di agenzia, della</i></p>
--	--

<p>requisiti:</p> <p>a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;</p> <p>b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</p> <p>c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;</p> <p>d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;</p> <p>e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.</p> <p>2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 128-sexies. Mediatori creditizi</p> <p>1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p> <p>2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.</p> <p>3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività</p>	<p><i>durata di venti ore per biennio.</i></p> <p><i>Le riserve di attività previste dall' articolo 128-quater del TUB non si applicano agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari (comma 7).</i></p> <p><i>Per l' iscrizione nell' elenco degli agenti in attività finanziaria sono stati introdotti al nuovo art. 128-quinques una serie di requisiti in considerazione che gli agenti in attività finanziaria assumano la configurazione di persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche..</i></p> <p><i>In particolare, per le persone fisiche i requisiti da rispettare sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell' Unione Europea ovvero di un altro Stato in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 286/1998 purché il domicilio sia nel territorio italiano;</i></li> <li>• <i>requisiti di onorabilità e professionalità definiti dagli artt.14 e 15 del Capo II del decreto, compreso il superamento di un apposito esame;</i></li> <li>• <i>stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile a copertura dei danni arrecati nell'esercizio dell' attività derivanti da condotte proprie e di terzi del cui operato gli stessi agenti rispondono.</i></li> </ul> <p><i>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche i requisiti previsti sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano;</i></li> <li>• <i>requisiti di professionalità e onorabilità definiti dagli artt. 14 e 15 del Capo II del decreto applicati a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo.</i></li> <li>• <i>la stipula della polizza assicurativa della responsabilità civile a copertura dei danni arrecati nell'esercizio dell' attività derivanti da condotte proprie e di terzi del cui operato gli</i></li> </ul>
--	--

<p>connesse o strumentali.</p> <p>4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 128-septies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi</p> <p>1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:</p> <p>a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</p> <p>b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</p> <p>c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;</p> <p>d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;</p> <p>e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;</p> <p>f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 128-octies. Incompatibilità</p> <p>1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</p> <p>2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.</p>	<p>stessi agenti rispondono;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'oggetto sociale conforme all'attività di agente, nonché il rispetto dei requisiti organizzativi, di forma giuridica e patrimoniali previsti dall'art. 16.</li> </ul> <p>Art. 128 sexies</p> <p>L'art. 128-sexies definisce il mediatore creditizio come il soggetto - iscritto nell'apposito elenco detenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies del TUB - che mette in relazione le banche o gli intermediari finanziari con la clientela anche attraverso attività di consulenza, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché attività a queste connesse e strumentali.</p> <p>E' altresì precisato che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.</p> <p>L'art. 128-sexies introduce una serie di requisiti che i mediatori devono possedere per poter essere iscritti nell'apposito elenco e segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa. Non è quindi più prevista rispetto alla normativa vigente la figura del mediatore persona fisica;</li> <li>sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano;</li> <li>oggetto sociale conforme con quanto previsto dalla riserva di attività e rispetto dei requisiti di organizzazione;</li> <li>possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 15 del D.Lgs. in esame;</li> <li>possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. in esame, compreso il superamento di un apposito esame.</li> <li>stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a</li> </ul>
--	--

MB :

<p>Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori</p> <p>1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.</p> <p>2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.</p> <p>3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2, <u>trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.</u></p> <p>4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.</p> <p>Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia</p> <p>1. Agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.</p> <p>2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia puo' chiedere agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando</p>	<p>norma di legge.</p> <p>Art. 128 octies</p> <p>L' art. 128-octies, al comma 1 del TUB vieta la contemporanea iscrizione nell' elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. Peraltro, con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere individuate ulteriori cause di incompatibilita' tra agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi (art. 17 del D.Lgs. in esame).</p> <p>Art. 128 novies</p> <p>Ai sensi degli artt. 128-octies e 128-novies i dipendenti ed i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all' articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell' apposito esame;</li> <li>• curare il loro aggiornamento professionale;</li> <li>• superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall' Organismo di cui all' articolo 128-undecies del TUB (solo per i dipendenti ed i collaboratori degli agenti persone fisiche o societa' di persone);</li> <li>• essere iscritti nell' elenco di cui all' art. 128-quater comma 2 detenuto dall' Organismo di cui all'art. 128-undecies del TUB;</li> <li>• svolgere la propria attivita' esclusivamente per conto di un unico agente.</li> </ul> <p>Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi hanno il compito di assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili.</p> <p>Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si</p>
--	---

<p>strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p> <p>Art. 128-undecies. Organismo</p> <p>1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.</p> <p>2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.</p> <p>3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.</p> <p>4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.</p> <p>Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali</p> <p>1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:</p> <p>a) il richiamo scritto;</p> <p>b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;</p>	<p><i>avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.</i></p> <p><i>Devono inoltre trasmettere all'Organismo di cui all'art. 128-undecies l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori che non svolgono attività che preveda il contatto con il pubblico.</i></p> <p><i>Resta ferma la responsabilità anche del mandante sia esso banca o intermediario finanziario (art. 128-quater, comma 5 del TUB) per i danni causati dall'agente in attività finanziaria (anche se accertati in sede penale).</i></p> <p><i>Gli agenti in attività finanziaria rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.</i></p> <p><b>Art. 128 undecis</b></p> <p><i>L'art. 128-undecies istituisce l' Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.</i></p> <p><i>L' Organismo è composto da un rappresentante del Ministero dell' economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta della Banca d' Italia all' interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurare l' autonomia di giudizio (art. 19 del D.Lgs. in esame).</i></p> <p><i>Ai sensi dell' art. 128-undecies e 21 del D.Lgs. l' Organismo ha il compito di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>istituire l' elenco degli agenti in attività finanziaria e l' elenco dei mediatori creditizi;</i></li> <li>- <i>provvedere alla loro custodia e gestione ai sensi dell' art 22 del D.Lgs. in esame;</i></li> </ul>
--	---

<p>c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.</p> <p>2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.</p> <p>3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:</p> <p>a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;</p> <p>b) inattività protrattasi per oltre un anno;</p> <p>c) cessazione dell'attività.</p> <p>4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.</p> <p>5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.</p> <p>6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.</p> <p style="text-align: center;">Art. 128-ter decies.</p> <p style="text-align: center;">Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo</p> <p>1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>provvedere all'iscrizione negli elenchi previa verifica dei requisiti previsti;</i></li> <li>- <i>determinare e riscuotere i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi;</i></li> <li>- <i>disciplinare la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza;</i></li> <li>- <i>verificare il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;</i></li> <li>- <i>verificare l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;</i></li> <li>- <i>verificare l'effettivo svolgimento delle attività di mediazione e di agenzia ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;</i></li> <li>- <i>indire ed organizzare l'apposito esame volto ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;</i></li> <li>- <i>curare l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;</i></li> <li>- <i>stabilire gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;</i></li> <li>- <i>stabilire i contenuti della prova valutativa ai sensi dell'art. 128-novies del TUB.</i></li> </ul> <p><i>Per lo svolgimento dei compiti l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.</i></p> <p><i>Tale Organismo è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128 ter-decies del TUB.</i></p>
---	---

<p>questo affidati.</p> <p>2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.</p> <p>3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.</p>	
<p>Art. 128-quater decies. Ristrutturazione dei crediti</p> <p>1. Per l'attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.»</p>	<p><b>Art. 128 quaterdecies</b></p> <p><i>L' art. 128-quaterdecies ha stabilito che le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria per l' attività di consulenza e gestione dei crediti ai fini del loro recupero o ristrutturazione.</i></p> <p><i>Si segnala al contempo che l' art. 28, comma 1 lettera d) del decreto ha abrogato l' art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che disciplinava la figura del mediatore creditizio che svolge la funzione di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti.</i></p>
<p><b>Capo II</b></p> <p>Ulteriori disposizioni di attuazione</p> <p>Art. 12</p>	<p><b>Art. 12</b></p> <p><i>L' art. 12 stabilisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:</i></p>
<p>Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:</p> <p>a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi (cosiddetti dealer), di contratti di finanziamento unicamente per l' acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (cd credito finalizzato). Da tali contratti sono esclusi</li> </ul>



<p>carte di credito;</p> <p>b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;</p> <p>c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.</p> <p>2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>1. Ai mediatori creditizi e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.</p> <p>2. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> Requisiti di Professionalita'</p>	<p><i>quelli relativi al rilascio di carte di credito;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;</i></li> <li>• <i>la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 128-novies, comma 1 del TUB previsti per i collaboratori ed i dipendenti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che operano in contatto con il pubblico.</i></li> </ul> <p><i>Il secondo comma del medesimo articolo prevede che per l' esercizio dell' attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell' elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l' insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.</i></p> <p><b>Art. 13</b> <i>In attuazione del predetto art. 128-sexies, l' art. 13 del D.Lgs. in esame chiarisce che i mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell' intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest' ultimo.</i></p> <p><i>A tali soggetti è peraltro vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l' erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.</i></p>
---	---

<p>1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':</p> <p>a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;</p> <p>b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria;</p> <p>c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetta dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalita' da questo stabilite.</p> <p>2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':</p> <p>a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:</p> <p>1) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>2) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;</p> <p>3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;</p> <p>4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.</p> <p>b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un</p>	
--	--

<p>quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivit� o delle funzioni indicate alla lettera a).</p> <p>c) l'amministratore unico, l'unico socio della societ� a responsabilit� limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilit� per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.</p> <p>3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivit� finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e' altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> Requisiti di onorabilit�</p> <p>1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivit� finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:</p> <p>a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilit� o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorit� giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivit� bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro</p>	
---	--

<p>l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.</p> <p>3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.</p> <p>4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.</p> <p>5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;">Requisiti patrimoniali</p> <p>1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.</p> <p>2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p><i>Il comma 2 dispone che il capitale sociale versato dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche deve essere almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c. (euro 120.000)</i></p>
--	--

#### **Art. 17**

##### **Incompatibilità**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

#### **Art. 18**

##### **Requisiti tecnico - informatici**

1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

#### **Capo III**

##### **Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**

#### **Art. 17**

*L' art. 17 disciplina le cause di incompatibilità con l' attività di mediazione creditizia.*

*In particolare, le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.*

*Al contempo le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l' attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano più del dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un' influenza notevole*  
*I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell' elenco di cui all' articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.*